

ALLEGATO “A”

Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari - articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche

1. Ambito di intervento

1. La presente disciplina regola il funzionamento del Fondo di solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro (di seguito indicato come “Fondo regionale”), di cui all’articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche, nonché le modalità di accesso ai suoi interventi.
2. Il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l’art.1, comma 1187 della legge n.296 del 2006, d’ora innanzi indicato come “Fondo nazionale”.

2. Interventi

1. Il Fondo regionale è destinato all’erogazione di un contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro, non cumulabile con interventi analoghi sostenuti da altre Regioni o Province Autonome.
2. Per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare si assume a riferimento la disciplina di accesso ai benefici del Fondo nazionale, d’ora innanzi indicati come “familiari”.
3. I contributi del Fondo regionale possono essere concessi per gli infortuni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009, da cui derivi il decesso del lavoratore.

3. Beneficiari

1. I contributi del Fondo regionale sono riservati in via esclusiva:
 - a. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
 - b. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.
2. L'accesso ai contributi è riservato a quanti rientrano in almeno una delle condizioni di cui alle lettere a. e b del comma 1.
3. I contributi del fondo regionale possono essere erogati solo ad integrazione dei benefici del fondo nazionale.

4. Richieste

1. La raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi viene effettuata sulla base di quanto previsto dal Protocollo con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale.

5. Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo regionale prevede l'erogazione di contributi *una tantum* di importo pari ad € 10.000 per ogni lavoratore deceduto.
2. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.
3. Le richieste di contributo cui non fosse possibile corrispondere per indisponibilità delle risorse del Fondo regionale per l'esercizio finanziario di riferimento verranno ammesse in via prioritaria al finanziamento attraverso eventuali nuovi stanziamenti programmati nel Bilancio di previsione o a seguito di assestamenti di bilancio.